

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PIOSSASCO - PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE GENERALE DEL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI.

L'Assessore Rivalta, a nome della Giunta (seduta del .02/2004), propone l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Piossasco risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 91-24439 del 4/11/1988;
- al citato Piano vennero apportate, secondo quanto dichiarato dal Comune, delle successive varianti, approvate rispettivamente con: D.G.R. n° 56-19543 del 16/12/1992; D.G.R. n° 75-21718 del 22/3/1993; D.C.C. n° 51 del 29/7/1993; D.G.R. n° 169-19159 del 12/5/1997; D.C.C. n° 18 del 18/2/1998; D.C.C. n° 54 del 27/7/1998; D.C.C. n° 68 del 30/9/1998; D.C.C. n° 85 del 22/12/1998; D.G.R. n° 7-29381 del 21/2/2000; D.C.C. n° 60 e 63 del 25/7/2000; D.C.C. n° 95 del 29/11/2000; D.C.C. n° 17 e 18 del 28/3/2001; D.C.C. n° 36 del 29/5/2002; D.C.C. n° 57 del 18/7/2002; D.C.C. n° 76 del 28/11/2002; D.C.C. n° 92 del 19/12/2002;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 43 del 15/09/2003, il progetto preliminare della Variante Generale al suddetto P.R.G.C., che ha trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

richiamati i dati socio-economici e territoriali caratterizzanti il Comune di Piossasco, che risultano essere:

- fa parte del Circondario di Pinerolo, sub-ambito "Area Volvera", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e di attuazione degli interventi che gli competono;
- superficie 4.010 ha, di cui: 2.589 di pianura e 1.421 di montagna;
- il territorio è caratterizzato da: 2.506 ettari con pendenze inferiori ai 5°; 794 con pendenze tra i 5° ed i 20°; 710 con pendenze superiori a 20°;
- la struttura agraria dei suoli è suddivisa in 1.174 ettari appartenenti alla Classe II^a di capacità d'uso: complessivamente rappresentano circa il **46%** dei suoli pianeggianti; 1.211 ettari di aree boscate; 43 ettari destinati a colture specializzate;
- popolazione: 9.803 abitanti nel '71; 15.402 nell'81; 15.554 nel '91; 16.138 nel 2001;
- trend demografico: i dati denotano una forte crescita nel decennio '71-'81, seguita da un modesto incremento in quello successivo, leggermente più accentuato nell'ultimo;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- insediamenti produttivi: fa parte del *Bacino di valorizzazione produttiva di Beinasco*;

- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal P.T.C. come centro turistico di interesse provinciale;
 - è individuato dal P.T.R. come centro storico di "*media rilevanza*"; tra i beni ambientali ed architettonici figurano: 2 chiese, 1 pilone, 5 cappelle, 1 castello, 1 ruderi del castello, 5 cascine e 1 ritrovamento isolato;
 - infrastrutture viarie: è interessato dal tracciato del collegamento tra l'autostrada del Frejus e l'autostrada Torino-Pinerolo; è attraversato dalla ex S.S. n. 589, dei laghi di Avigliana, nonché dalle S.P. n. 6, di Pinerolo e n. 141, di Castagnole Piemonte;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Chisola e Sangonetto di Piossasco, compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R., lungo il quale si applica il disposto del comma 2.3 del medesimo articolo;
 - è interessato dal corso d'acqua pubblica denominato Rio Tori;
 - una porzione di 475 ettari di territorio è interessata dalle Fasce A, B e C previste dal *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico* (P.A.I.), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01;
 - 828 ettari di territorio sono stati interessati dall'evento alluvionale del 1994;
 - tutela ambientale:
 - una porzione territoriale di 377 ettari è individuata a Parco Regionale di interesse provinciale Monte S. Giorgio;
 - sul territorio sono ubicate due infrastrutture di rilevante impatto ambientale;
 - zona di ricarica delle falde;
- per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare di Variante Generale al P.R.G.C., così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 43 del 15/09/2003 di adozione e dagli elaborati tecnici ad esse allegati, con i quali propone la revisione del Piano perchè:

- sono trascorsi più di dieci anni dall'approvazione dello strumento urbanistico generale;
- è intervenuta l'approvazione di strumenti di pianificazione sovracomunale, quali il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia e il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

rilevato che, nello specifico, il Comune, con la deliberazione n. 43/2003 testè citata, e con i relativi allegati tecnici adottati, propone i seguenti obiettivi strategici, così come emergono dalla *Relazione illustrativa*:

- rideterminazione del rapporto vani/abitanti, che vengono espressi in 240 mc/ab per le aree a bassa densità (inferiore a 1 mc/mq); 140 mc/ab a media densità; 100 mc/ab ad alta densità (oltre 1,5 mc/mq);
- prevedere un incremento di popolazione, calcolato con i nuovi parametri, di 1.146 nuovi abitanti;
- prevedere un incremento di aree produttive di 168.374 mq. in adiacenza al PIP già esistente;
- garantire un'adeguata ricesione alberghiera (però non quantificata in relazione);
- incrementare le aree commerciali (non dimensionate), proponendo: l'ampliamento di quella esistente, posta lungo l'asse di Via Torino; una nuova area lungo l'asse di Via Pinerolo;
- trasformazione a servizi privati di interesse pubblico della pista di collaudo Fiat;
- trasformazione della Cascina Farnesa e del Castello dei Nove Merli volto alla valorizzazione dell'ambiente agricolo-naturale e delle sue risorse, con possibilità di

- ricettività, commercio, centri ricerche e congressi;
- individuazione del territorio montano, da assoggettare a “*servizi di interesse sovracomunale*”;
- introduzione del concetto di “*perequazione urbanistica*”, cioè l’attribuzione di capacità edificatoria alle aree a servizi pubblici di nuova individuazione che può essere trasferita nelle aree residenziali di completamento e nuovo impianto;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visto il parere del Servizio Difesa del suolo, datato 19/12/2003 e **consultato** il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità, in data 20/01/2004;

vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 04/02/2004, nella quale si propone la presentazione di osservazioni che tengono conto delle indicazioni di pianificazione territoriale contenute nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia;

sentita al riguardo la 5^a Commissione consiliare permanente nella seduta del 04/02/2004, la quale ha sostanzialmente accolto la proposta formulata dal Servizio Urbanistica;

considerate condivisibili le determinazioni proposte dal Servizio Urbanistica e dalla 5^a Commissione Consiliare permanente, in riferimento ai documenti di programmazione urbanistica regionale e provinciale nonché alle competenze dirette in materia di viabilità;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

D E L I B E R A

1. che, in merito al Progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Piossasco, adottato con deliberazione del C.C. n. 43 del 15/09/2003, non si rilevano incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1/08/2003, pubblicata sul B.U.R. in data 21/08/2003;
2. di formulare le seguenti osservazioni:

- a) il P.T.C. si è assunto l'obiettivo dell'adeguamento e potenziamento della direttrice pedemontana, con suo rifacimento parziale nei tratti indicati in progetto, e il suo utilizzo come cerniera tra AMT, Val di Susa e Val Sangone, Pinerolese, Saluzzese, su cui si innestano e raccordano le direttrici SUD - OVEST (ex S.S. n. 24, Autostrada Torino-Frejus, ex S.S. n. 25, S.P. n. 6, ex S.S. n. 23, Autostrada Torino-Pinerolo), e gli assi di valle (nel Pinerolese la ex S.S. n. 23, le S.P. n. 161 e n. 193). E' attualmente in fase di studio, da parte della Provincia, la variante della ex S.S. n. 589 (potenziamento e nuova sede) nella tratta che va dalla S.P. n. 141 all'innesto della S.P. n. 190 ; nel Comune di Piossasco la tratta è indicata in nuova sede, ad est del Capoluogo, per evitare l'attraversamento dell'abitato. La Variante strutturale al Piano Regolatore in esame propone, invece, lo spostamento del tracciato sino a ridosso del confine comunale, in adiacenza allo stabilimento Fiat di Rivalta e alla relativa pista di collaudo, utilizzando in parte una viabilità già esistente, sulla quale gravitano numerose attività (compresi gli ingressi dello stabilimento e della pista). Tale soluzione non è condivisibile; il nuovo tracciato stradale, benché di minore impatto sui territori agricoli, non sarebbe in grado di assolvere alla funzione di direttrice pedemontana sopra descritta, poiché verrebbero riproposte, anche se in misura ridotta, le criticità dell'attuale infrastruttura. Si richiede, pertanto, una sua diversa collocazione la quale dovrà essere concordata congiuntamente con i Servizi Pianificazione Territoriale e Programmazione e Pianificazione Viabilità della Provincia e valutata con l'ipotesi di tracciato proposta dalla Variante strutturale al P.R.G.C. del contermine Comune di Bruino, adottata il 30/06/2003;
- b) si ravvisano elementi di contraddittorietà tra quanto enunciato nella "*Relazione stato di fatto*" (a proposito dei "*Beni culturali ambientali e storico-artistici*") e quando dispongono le Norme di Attuazione e le Tavole di Piano per detti beni. In particolare si rileva che:
- l'articolo 20/3 delle Norme di Attuazione, al punto 2) delle *Prescrizioni particolari*, elenca come Beni culturali "*Singoli edifici ... e aree di pertinenza*" da assoggettare a particolare disciplina, ai sensi dell'art. 24, comma 1, n. 2, della L.R. n. 56/77, mentre sulle tavole di Piano detti beni sono individuati solo con simbolo (un cerchio), senza la perimetrazione dell'area di pertinenza, in contrasto con quanto prescrive il comma 1 sopracitato. Occorre pertanto sanare tale anomalia;
 - tra i beni individuati dal citato articolo 20/3 figura anche il "*Complesso del Castello*", che la citata *Relazione* definisce appropriatamente "*monumentale*" poiché svetta sulle prime appendici del Monte S. Giorgio (per il quale è in corso di istituzione un Parco Regionale di interesse provinciale), domina la piana sottostante per un raggio di molti chilometri ed è diventato il simbolo storico del Comune di Piossasco. La Variante, riconoscendo la destinazione ricettiva in atto nell'edificio esistente, attribuisce all'intero complesso (edifici e aree pertinenziali) una possibilità di sviluppo edificatorio che, seppure sottoposta alla formazione di un preventivo Piano Particolareggiato, non sembra coerente sia con gli obiettivi di "*tutela e salvaguardia*" enunciati a pagina 9 della citata *Relazione*, per via degli elevati indici urbanistici e edilizi attribuiti, sia con l'individuazione dell'intero complesso quale bene culturale disciplinato dall'art. 20/3 citato al punto precedente;
- c) con riferimento al rischio idrogeologico si segnala quanto segue:

- dallo "Studio del sistema fluviale del bacino del Rio Sangonetto e del bacino del Rio Tori (Modena et al., 2001)" si evince che l'area di C. Paperia e i fabbricati ubicati immediatamente a nord della S.P. n. 6 sono allagabili con alta intensità e/o frequenza (Elab. 14) e sono stati inondati nel novembre 1994 (Elab. 8). Pertanto porre questo areale nella Classe I nella *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica* appare errato;
- si segnala che occorre integrare gli elaborati con quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 56/77 (punto 2 del 1° comma). Tra gli allegati del P.R.G.C. deve essere anche prodotta "... la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza ...";
- si osserva che sulle tavole della Variante non risultano riportate le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, di cui all'art. 29 della L.R. n. 56/77; appare solo la fasciatura dei corsi d'acqua principali di cui al Decreto Legislativo n. 490/99, la quale non prevede l'inedificabilità assoluta come viceversa prescrive la legge regionale, almeno per la porzione di sua competenza. Occorre pertanto riportare sulle tavole del P.R.G.C. le fasce di rispetto dei corsi d'acqua indicati al punto 18.1 della *Relazione illustrativa*, facente parte dello studio geologico;
- sempre a proposito della citata *Relazione*, si segnala che non risultano recepiti in misura adeguata anche altri *Criteri applicativi generali*, riportati nel Capitolo 18; in particolare quelli riferiti agli interventi sui corpi idrici e alle reti di drenaggio artificiale;
- occorre, inoltre, correggere la legenda delle tavole urbanistiche, in quanto il richiamo all'art. 12/3 - *Sponde di corsi d'acqua* - delle Norme di Attuazione viene erroneamente riferito alla classificazione delle fasce previste dal *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico* (P.A.I.), rispetto a quale le fasce dell'art. 29 della L.R. n. 56/77 non hanno alcuna attinenza;
- d) si ritiene poco opportuna l'espansione residenziale proposta nelle porzioni periferiche del territorio, in particolare le zone Garola e Rivetta, in quanto in contrasto con la direttiva dell'art. 9.2.5 del P.T.C., la quale dispone che "... di norma è da escludere, negli strumenti urbanistici di nuova formazione, la previsione di nuovi insediamenti residenziali su porzioni di territorio non ancora urbanizzato se indipendenti o staccati dagli insediamenti urbani esistenti (centri o nuclei consolidati). Ciò al fine di evitare operazioni aggiuntive di carichi urbanistici ed infrastrutturali; ... di non alterare la mobilità esistente ... e più in generale per non creare nuovi squilibri ... al sistema territoriale esistente";
- e) si segnalano le seguenti incongruenze:
 - con riferimento all'Art. 11 delle Norme di Attuazione, si considera incoerente la generica inclusione delle aree destinate ad attrezzature e servizi di livello comunale (art. 21 L.R. n. 56/77) tra le aree non urbanizzabili, in quanto per legge i servizi pubblici debbono fare parte integrante e sostanziale delle aree urbanizzate o urbanizzabili; occorre, pertanto, siano trattate alla stessa stregua (un'eccezione può essere consentita solo rispetto alla dotazione relativa agli spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport). Inoltre, si considera il disposto del quarto comma, così come formulato, poco chiaro poiché pare ammettere anche trasferimenti di volume dalle aree agricole contigue alle aree residenziali;
 - riguardo alle aree che vengono definite di "*completamento*" ("Rc" e "R.T."), si

rileva che tale classificazione non appare perfettamente rispondente a quanto prescrive l'art. 13, comma 3, della L.R. n. 56/77, in quanto le zone sulle quali sono previsti gli interventi non hanno precsistenze edificate, sono prive di infrastrutture e sono tutte assoggettate a S.U.E. (salvo la Rc2 e Rc10); si ritiene, pertanto, più opportuna la classe d'intervento di "nuovo impianto";

- f) si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*. Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s. - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che " ... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ... " (c. 3 art. 5) e che " ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);

3. di trasmettere al Comune di Piossasco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
URBANISTICA
(dott. arch. Gianni SAVINO)

